

REALIZZAZIONE

Per la realizzazione della Area Attrezzata Multifunzionale la ditta appaltatrice dovrà essere a norma con la vigente legislazione in merito alle opere pubbliche.


PROGETTAZIONE

Per la progettazione della Area Attrezzata Multifunzionale il professionista dovrà possedere i seguenti requisiti:

- abilitazione alla libera professione con iscrizione agli albi professionali;
- abilitazione ai sensi della Legge n. 818 del 07.12.1984 e D.M. 25.03.1985 relativamente alla progettazione del sistema antincendio;
- comprovata esperienza nel campo della progettazione delle aree attrezzate multifunzionali con curriculum contenente l'elenco delle opere progettate e/o realizzate.

La progettazione dovrà essere conforme a quanto previsto dalle seguenti norme:

- Ministero degli Interni, Circolare n. 16 del 15.02.1951 (richiama la Legge n. 1570 del 27.12.1941, al Titolo III, art. 18 recita "... devono consentire il libero accesso ai mezzi di soccorso ..");
- D.P.R. n. 547 del 27.04.1955; D.P.R. n. 303 del 19.03.1956;
- Legge n. 818 del 07.12.1984; D.M. 25.03.1985;
- D.M. 01.02.1986 (al punto 3, comma 3 recita "superficie specifica di parcheggio .. non può essere inferiore a 20 mq per veicolo se non sorvegliata .. 10 mq per veicolo se sorvegliata ..");
- Legge n. 626 del 19.09.1994; D.M. n. 758 del 19.12.1994.



Questo testo ci sarà utile per evidenziare come **non deve essere** una proposta di legge.

Per il camperista è più interessante leggere una relazione di viaggio ma gli appartenenti al **Coordinamento Camperisti** devono, loro malgrado, trasformarsi in legislatori/ingegneri/avvocati/ecc... se vogliono che il nostro turismo si sviluppi correttamente e proficuamente.

Per facilitare la lettura e comprendere il tema provvederò a commentare sinteticamente ogni articolo.

ATTENTI AI MOSTRI

Come camperisti sappiamo bene i danni che possono scaturire da leggi interpretabili o contenenti termini innovativi.

Come **Coordinamento Camperisti** interveniamo dove e come ci è possibile per contenere la nascita di "mostri" ma è un compito improbo perché per il Pubblico Amministratore è più facile improvvisare che studiare.

Per venire al concreto ecco un classico "mostro": la **Proposta di Legge Regione Marche sul Turismo "Plein Air"** presentata al CONVEGNO NAZIONALE TURISMO "PLEIN AIR" di PESARO - 8 OTTOBRE 1995.

Nonostante il nostro intervento in un incontro regionale ecco partorire un testo obsoleto, in contrasto con il concetto di TURISMO INTEGRATO previsto a livello europeo.

PROPOSTA DI LEGGE REGIONE MARCHE: "REGOLAMENTAZIONE DEL TURISMO ITINERANTE ED ISTITUZIONE DELLE AREE DI SOSTA PER VEICOLI AUTOSUFFICIENTI"

ARTICOLO 1 TURISMO ITINERANTE

La Regione riconosce e regola il turismo itinerante esercitato in piena autonomia e libertà di movimento, tramite veicoli turistici autosufficienti.

Le norme della presente legge si applicano ai comuni che si dichiarano a vocazione turistica e che contengano nei bilanci comunali approvati investimenti per lo sviluppo del turismo itinerante.

Veicoli turistici autosufficienti è un termine non previsto dal Codice della Strada e quindi crea solo una micidiale confusione.

Viene altresì inserito il termine Turismo Itinerante senza specificarne il significato.